

Allegato "B" all'atto n. 6404 della raccolta
STATUTO

Sommario

- Art. 1 Denominazione, sede e durata
- Art. 2 Principi generali e finalità
- Art. 3 Attività di interesse generale e diverse
- Art. 4 Associati e volontari
- Art. 5 Volontari
- Art. 6 Diritti e doveri degli associati
- Art. 7 Perdita della qualifica di associato
- Art. 8 Risorse
- Art. 9 Patrimonio
- Art. 10 Divieto di distribuzione
- Art. 11 Esercizio finanziario e scritture contabili
- Art. 12 Organi associativi
- Art. 13 Assemblea associativa: composizione e convocazione
- Art. 14 Assemblea associativa: validità e svolgimento
- Art. 15 Assemblea associativa: compiti
- Art. 16 Consiglio Direttivo: composizione e compiti
- Art. 17 Presidente
- Art. 19 Segretario
- Art. 20 Tesoriere
- Art. 21 Revisore/Collegio dei Revisori
- Art. 22 Collegio dei Proibiviri
- Art. 23 Sezioni distaccate
- Art. 24 Libri sociali
- Art. 25 Regolamenti
- Art. 26 Codice Etico
- Art. 27 Destinazione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento
- Art. 28 Rinvio

Art.1 Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione di Pubblica Assistenza avente la seguente denominazione: Fratellanza Popolare Valle del Mugnone - Caldine - ODV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Fiesole, Piazza dei Mezzadri 7 e con durata illimitata.

Art. 2 Principi generali e finalità

2.1 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non ha scopo di lucro.

2.2 L'Associazione è momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

2.3 Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS) alla quale aderisce.

2.4 L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

2.5 Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e collaborare a forme partecipative di intervento sociosanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti nel presente statuto.

Art.3 Attività di interesse generale e diverse

3.1 L'Associazione persegue le proprie finalità, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e sociosanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o di partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) la promozione ed organizzare della raccolta di sangue e donazione di organi;
- e) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- f) le attività di protezione civile;
- g) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi

comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;

h) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;

j) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

k) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;

l) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;

m) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

n) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

o) la cooperazione allo sviluppo;

p) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

q) la cura di procedure di adozione internazionale in collaborazione e nel rispetto delle competenze di A.N.P.A.S. Nazionale;

r) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

u) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

v) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

w) i servizi di mutualità, con l'erogazione ai soci delle attività di cui al presente comma secondo le condizioni definite ogni anno dal Consiglio Direttivo;

x) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

y) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività associative determinate dallo statuto.

3.2 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale.

3.3 Il Consiglio Direttivo individua le attività di cui al comma precedente e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale nella relazione al bilancio.

Art.4 Associati e volontari

4.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone indipendentemente dalla propria età che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

I minori di anni 18, comunque ultra quattordicenni, vengono ammessi con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.

4.2 Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo (18°) anno di età, oltre che agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea e di eleggere; hanno diritto di essere eletti, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno tre mesi, siano in pari con il versamento delle quote al momento in cui si svolgono le elezioni e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o dal presente statuto.

I minori di anni 18, comunque ultra quattordicenni, hanno il diritto di votare in Assemblea per il tramite di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, e di eleggere, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote al momento in cui si svolgono le elezioni.

4.3 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato che condividano i valori del Codice Etico di cui all'art. 25 del presente Statuto, con diritto di un (1) voto nell'Assemblea.

4.4 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

a) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

c) volontari di cui al successivo Art. 5 del presente Statuto;

d) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici.

e) Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio.

4.5 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura o rapporti di contenuto patrimoniale.

4.6 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

4.7 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

4.8 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di Associazione annualmente stabilita e la condivisione delle finalità dell'Associazione, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, con obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. L'ammissione è completata con la registrazione sul libro degli associati.

4.9 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

4.10 La quota di Associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art.5 Volontari

5.1 I volontari sono persone di età non inferiore ad anni 16 che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

5.2 I minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.

5.3 La attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.4 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

5.5 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5.6 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

5.7 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5.8 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi al lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.6 Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;

b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;

c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi.

d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;

e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;

f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni ed a condizione siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico e le delibere degli organi associativi;

b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;

c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;

d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;

e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art.7 Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;

b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività

dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, dandone notifica al collegio dei provibiri e da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso scritto da presentare entro 30 (trenta) dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri;

c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;

d) Per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella esclusione per morosità, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo il parere positivo del collegio dei provibiri.

Art.8 Risorse

8.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- k) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- l) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art.9 Patrimonio

9.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà

dell'Associazione.

9.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Art.10 Divieto di distribuzione

10.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

10.2 Il patrimonio e gli avanzi di gestione vengono impiegati esclusivamente ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

10.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.11 Esercizio finanziario e scritture contabili

11.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto economico con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e patrimoniale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie oltre alle rendicontazioni delle raccolte fondi.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

11.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

11.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore e ad ogni altra relazione prevista

per legge.

11.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.12 Organi associativi

12.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore
- e) il Collegio dei Proviviri.

12.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore iscritto agli Albi professionali. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

12.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

12.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

12.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art.13 Assemblea associativa: composizione e convocazione

13.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, ultra quattordicenni con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, e maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

13.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

13.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

13.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte:

- (a) di modifica dello statuto;
- (b) di variazione delle sede legale;
- (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;

ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

(f) per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

13.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

13.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

13.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Collegio dei Probiviri, investito da chiunque ne abbia interesse o da ciascun membro del Consiglio Direttivo.

Art.14 Assemblea associativa: validità e svolgimento

14.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

14.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

14.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza di almeno 50 aventi diritto al voto.

14.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita i soci ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi, e ove occorre, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

14.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

14.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti, in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

14.7 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

14.8 È escluso il voto per corrispondenza.

14.9 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o Revisori ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto ad un (1) voto può farsi rappresentare e può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

14.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato ai soli associati.

Art.15 Assemblea associativa: compiti

15.1 Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- d) la nomina e la revoca del Revisore;
- e) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo
- f) Elegge i componenti del consiglio direttivo
- g) E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso di una Commissione Elettorale i cui compiti sono descritti nel regolamento generale.
- h) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;

- l) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- m) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- n) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- o) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
- p) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- q) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- r) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- s) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- t) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

15.2 La riunione dell'Assemblea si svolge entro il 30 Aprile di ogni anno.

Art.16 Consiglio Direttivo: composizione e compiti

16.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 9 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni, salvo diversa indicazione dell'assemblea generale la quale può incrementarne la durata e sono rieleggibili.

16.2 Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

16.3 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

16.4 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un tesoriere.

16.5 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

16.6 In particolare, Consiglio Direttivo è incaricato della ordinaria e straordinaria amministrazione ed inoltre

- a) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Formulare i programmi di attività associativa sulla base

delle linee approvate dall'Assemblea nel rispetto del presente statuto in particolare per quanto definito nell'art.2 presente statuto ed in accordo con il D.Lgs. n. 117/2017 codice del terzo settore;

c) Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

d) Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e dei volontari.

g) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

h) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

i) Il consiglio ha competenza per la partecipazione dell'Associazione ad organizzazioni di Volontariato, enti o società in accordo con i fini e gli obiettivi del presente statuto.

16.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.

16.8 I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

16.9 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

16.10 Nell'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, la sostituzione seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti; qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà ad una nuova assemblea elettiva per la sostituzione del solo componente decaduto od escluso, il cui mandato si esaurirà allo scadere del mandato ricevuto dagli altri componenti già eletti.

La temporanea assenza del componente dell'organo collegiale non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte senza il suo voto.

Art.17 Presidente

17.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

17.2 Il Presidente dura in carica quanto il consiglio

direttivo eletto ed è rieleggibile per un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi.

17.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

17.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione della assemblea generale dei soci e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

17.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

17.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

17.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art.18 Vicepresidente

18.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art.19 Segretario

19.1 E' prevista la figura di segretario le cui mansioni e funzioni sono definite nel regolamento generale dell'Associazione.

Art.20 Tesoriere

20.1 E' prevista la funzione di tesoriere le cui mansioni e funzione sono definite nel regolamento generale dell'Associazione.

Art.21 Revisore

21.1 L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei revisori legali.

21.2 Il Revisore è nominato o revocato dall'Assemblea, se eletto fra più candidati; coloro che non risultano eletti

integrano la graduatoria dei supplenti.

21.3 Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale, il rendiconto finanziario per cassa predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

21.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede il Revisore svolge quelle qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato,

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida Ministeriali;

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

21.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

21.5 Il Revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 Collegio dei Proviviri

22.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri.

22.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Proviviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

22.3 Gli eletti nel Collegio dei Proviviri possono continuare a svolgere la propria attività di Volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica

all'interno dell'Associazione.

22.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

22.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e gli organi associativi; delibera su eventuali conflitti tra organi dell'Associazione; delibera, infine, su eventuali conflitti fra le Sezioni ed il Consiglio Direttivo.

22.6 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

22.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.8 Il collegio dei proviviri non ha competenze nei riguardi del revisore dei conti.

Art.23 Sezioni distaccate

23.1 L'Associazione, per il tramite il Consiglio Direttivo e la successiva ratifica della prima assemblea utile Art.14, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.

23.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

23.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

23.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Coordinatore, che parteciperà al Consiglio Direttivo della Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

23.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

23.6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

Art.24 Libri sociali

24.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi
- e) Libro giornale riportante le scritture amministrative
- f) Libro degli inventari

Art.25 Regolamenti

25.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione e la definizione delle norme contenute nel presente statuto.

25.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi e della attività tutta.

25.3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

25.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art.26 Codice Etico

26.1 Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati e deve essere sottoscritto da tutti i componenti del consiglio direttivo e collegi.

Art.27 Destinazione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

27.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

27.2 Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art.28 Rinvio

28.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: ULIVIERI Fabrizio - Cinzia Trapani (Sigillo)